

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI VIGILANZA (ARMATA E NON ARMATA) DA EROGARE PRESSO I VARCHI DI ACCESSO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI (PORTA MARINA, PIAZZA ANFITEATRO, PIAZZA ESEDRA) DELLA REGGIA DEL QUISISANA, DEL POLVERIFICIO BORBONICO E PER EVENTI SERALI E STRAORDINARI”, MEDIANTE APPALTO SPECIFICO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA), AI SENSI DELL’ART. 72 DEL D.LGS. N. 36/2023), NELLA DISPONIBILITÀ DI CONSIP S.P.A

SCHEMA DI

"ACCORDO QUADRO"

TRA

il Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto (di seguito, per brevità anche denominato “Stazione appaltante” e, unitamente all’Appaltatore, “Parti”);

E

..... con sede e domicilio legale in , Via - Codice Fiscale.....

n.....- Partita I.V.A. n..... in appresso denominata "Appaltatore", in persona di..... // nat / o / a ail giusta i poteri a lui / lei conferiti // - titolare // (di seguito, “appaltatore” o

PREMESSO CHE:

- il presente Accordo quadro è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nonché dalla Legge n. 136/2010 ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dalle altre norme vigenti in quanto applicabili

al rapporto, nonché, dalla documentazione di gara. Tutta la predetta normativa disciplina il presente Accordo quadro, in quanto applicabile al regime giuridico cui è sottoposto il Committente.

- il Committente ha trasmesso l'esito della procedura attraverso la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici – il, con cui ha aggiudicato la procedura ristretta per la conclusione di un Accordo quadro, ex art. 72, d.lgs.36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del d.lgs. 36/23, avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di vigilanza armata e non armata presso i varchi di accesso al Parco Archeologico di Pompei,;

-a seguito dell'anzidetta procedura, attuata attraverso il sistema di e-procurement SDA nella disponibilità di Consip s.p.a. per la scelta dell'Operatore economico, l'aggiudicatario dell'Appalto con il quale concludere l'Accordo quadro è risultato

L'aggiudicatario ha stipulato contratto di avalimento conregistrato presso.....con, sul quale la Stazione appaltante eseguirà, in corso d'esecuzione del contratto di appalto, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto;

- la stipulazione dell'Accordo quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra il Committente e l'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi contratti attuativi l'esecuzione e la conclusione del servizio;

-nel presente Accordo quadro, si intende "Operatore economico" il soggetto nelle forme previste all'art. 1 lett. I **ALLEGATO I.1** del d.lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii., che sottoscrive l'Accordo quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto, per l'affidamento dei singoli contratti applicativi;

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse ed oggetto dell'Accordo quadro

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti attuativi da parte del Committente durante il periodo di validità stabilito in mesi 36 (trentasei).

L'Accordo quadro non è impegnativo per il Committente relativamente all'affidamento all'Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti specifici che, in attuazione dello stesso Accordo quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti attuativi che la Committente, in attuazione del presente Accordo quadro, deciderà di affidargli.

L'Accordo quadro triennale ha per oggetto l'esecuzione delle attività volte ad assicurare i servizi di vigilanza armata e non armata, che forma parte integrante del presente Accordo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i servizi oggetto dell'appalto è costituita dalle seguenti attività:

- Vigilanza fissa
- Vigilanza Ispettiva
- Servizi Fiduciari

Come indicato anche nel Capitolato d'oneri la modalità di esecuzione del servizio (orario/giorni/siti) prevista nel citato Piano dei Fabbisogni (orario invernale ed orario estivo) è da considerarsi puramente indicativa, atteso che fa riferimento alle attuali esigenze dell'Amministrazione, e pertanto va considerato che qualsiasi variazione in corso di rapporto imposta da mutate circostanze e/o modifica del servizio richiesto all'operatore (in aumento o in diminuzione) comporterà una mera rimodulazione del monte ore ma senza aggravio economico per la S.A.

Sarà cura del Parco comunicare alla ditta esecutrice tali variazioni.

Le prestazioni oggetto del presente Accordo verranno affidate all'Appaltatore mediante stipula di contratti attuativi, che (individuati in via esemplificativa e non esaustiva) sono i seguenti:

1. periodo di riferimento : dalla sottoscrizione del primo contratto attuativo al 31.12.2024;
2.

Articolo 2- Proprietà e segretezza

I risultati e le informazioni acquisite in esecuzione del presente Accordo quadro, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di PAP, ne è pertanto vietato l'utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso.

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'Accordo quadro, le informazioni tecniche relative a elaborati grafici, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esercizio dell'Accordo quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui al presente Articolo.

Il mancato rispetto di quanto previsto costituirà causa di risoluzione immediata dell'Accordo quadro e contestuale richiesta di risarcimento dei danni.

È fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi di segni, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente.

Articolo 3 - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'Impresa.

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge.

L'Accordo-quadro si intenderà **risolto di** qualora non si raggiunga la copertura finanziaria per gli anni successivi al primo o qualora l'importo annuale delle penalità comminate all'Appaltatore superi € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Nel caso in cui si verifichi uno o più degli inadempimenti dei documenti di gara, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 4 - Responsabilità e coperture assicurative

L'Impresa..... ha contratto conla polizza assicurativa dedicata n....., valida ed efficace da.....a.....(per tutta la durata del contratto) che copre ogni rischio di danni ad opere ed impianti preesistenti e di responsabilità civile verso terzi, persone o cose, con un massimale, per singolo evento, di €euro.....(non inferiore a **Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00)**).

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente Articolo

Articolo 5 – Cauzione definitiva

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Esecutore ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di una cauzione definitiva in favore del PAP, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all'art. 117 del Codice ed è quindi pari ad € prestata dall'Appaltatore mediante.....

Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo quadro.

Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

Articolo 6 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Committente ha individuato quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile del Procedimento l'avv. Marco Rovito.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione dell'Accordo quadro, comprese le penali, comunica ai competenti uffici del PAP le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Il Direttore dell'esecuzione o suo delegato è il referente per l'Esecutore per ogni questione relativa alla gestione del servizio.

Articolo 7 - Corrispettivo dell'Accordo quadro e revisione

L'appaltatore ha offerto un ribasso percentuale del% (.....), come indicato nell'Offerta Economica.

L'importo triennale complessivo dell'Accordo quadro ammonta a € (eurovirgola zero zero), oltre IVA come per legge, così distinto:

- a) €00 (eurovirgola zero zero), oltre IVA, per servizi;
- b) €(eurovirgola zero zero), oltre IVA, per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso

I corrispettivi di cui al presente Accordo quadro sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso.

E' ammessa la revisione dei prezzi nelle forme e nella modalità previste all'art. 60 del Dlgs 36/2023. Detto importo è da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti gli interventi che possono essere affidati, comprensivo degli oneri di sicurezza (i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati, nel dettaglio per ogni singolo contratto e comunque già compresi nell'importo massimo stabilito).

L'importo di cui sopra è escluso IVA.

Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'Appaltatore accetta espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna obbligazione in ordine al futuro affidamento degli interventi sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi inferiore rispetto all'importo massimo previsto dall'Accordo quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del Committente.

Articolo 8 - Modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo quadro è concluso con un unico operatore economico.

In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione ai sensi del Codice né il termine dilatorio previsti dall'art. 18 comma 3.

Nei singoli Contratti attuativi verranno dettagliati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi in relazione al periodo di riferimento.

L'Appaltatore, nel corso dell'Accordo quadro, si impegna:

1. a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell'Accordo quadro;
2. a sottoscrivere il relativo contratto applicativo emesso dal Committente;
3. a dare esecuzione al contratto attuativo nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e nelle schede tecniche riguardanti i servizi e le forniture da prestare;
4. a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione alla conclusione del presente Accordo quadro, con l'obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro il termine di giorni 5 (cinque), decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo del servizio, determinato sulla base del prezzo offerto in sede di aggiudicazione, sarà corrisposto in quote mensili entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento, mediante bonifico bancario delle fatture emesse obbligatoriamente in formato elettronico in favore di PAP, codice IPA KTF671, è subordinato alla verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva ed alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29.9.1973 e del regolamento attuativo approvato con D.M. del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40/2008. ". Le fatture sono soggette a "Split Payment"

Qualora il DURC risulti negativo per due volte consecutive, si procederà alla risoluzione del contratto.

Sull'importo del corrispettivo spettante all'Aggiudicatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute a PAP a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Il Conto Corrente dedicato, anche non esclusivo, intestato all'Impresa esecutrice è il seguente

.....; il/i nominativo/i della/e persona/e autorizzata/e
ad operare su di esso
è.....

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Aggiudicatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Parco a mezzo PEC; in difetto di tale notificazione, il Committente si intende esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche se le sostituzioni e/o le variazioni fossero state pubblicate a norma di legge.

Sulla fattura dovranno essere indicati i riferimenti del presente Accordo quadro.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, **le fatture devono riportare l'indicazione del codice CIG in epigrafe** ed essere riferite ad attività svolte nell'anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione.

Articolo 10 - Sub appalto e Cessione del contratto

Per il presente Accordo quadro l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le seguenti servizi.....nella percentuale di.....

E' fatto divieto all'Esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese il servizio.

In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il PAP si riserva di verificare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 71 del DPR 445/2000.

Articolo 11 - Documenti allegati all'Accordo quadro

I documenti allegati al presente Accordo quadro di seguito elencati, già sottoscritti ed accettati dall'Operatore economico in sede di partecipazione alla gara, costituiscono, anche se non materialmente allegati allo stesso, parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti attuativi.

ALLEGATI:

- bando;
- capitolato d'oneri;

- capitolato tecnico;
- scheda attività;
- offerta economica;
- offerta tecnica;
- stima costi
- DUVRI
- Q.E.

.....

Articolo 12 - Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo Articolo "Rappresentante dell'appaltatore" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra Committente e Appaltatore o tra i suoi rappresentanti dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di seguito indicati:

l'indirizzo PEC del Committente è -pa-pompei@pec.cultura.gov.it;

l'indirizzo dell'aggiudicatario è.....

Articolo 13 - Rappresentante dell'Appaltatore

Per tutti gli adempimenti del presente Accordo quadro il rappresentante dell'Appaltatore è il / la..... Sig..... nato/a a il firmatario del presente atto nella sua qualità di/giusta procura allegata al presente contratto.

Articolo 14 - Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi

Il termine di validità del presente Accordo viene stabilito in anni 3 (tre).

Si intende per “durata” dell’Accordo quadro il periodo entro il quale il Committente affida gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati.

Si precisa inoltre che:

1. il termine di validità dell’Accordo stabilito è di 3 anni indipendentemente del fatto che l’importo massimo previsto nell’Accordo non venga raggiunto nel termine indicato e salvo, invece, che l’importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, in tal caso l’Accordo quadro si intenderà risolto anticipatamente;
2. il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente Accordo;
3. ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione;
4. detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere;
5. non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità temporale del presente Accordo quadro;
6. ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo

Articolo 15 - Penali

Con riferimento ad ogni singolo contratto attuativo, nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Impresa, il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalle Schede allegate, l’Amministrazione applicherà all’impresa una penale così come indicato nella tabella di cui al capitolato tecnico.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il DEC informerà tempestivamente l’impresa, con nota inviata a mezzo PEC.

Le penalità saranno applicate mediante ritenuta sulla prima fattura utile del corrispettivo mensile.

Articolo 16 - Recesso

La Stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto con comunicazione a mezzo PEC con almeno 30 giorni di preavviso, senza che l’Impresa possa inoltrare richieste di indennizzo o

risarcimento a qualsiasi titolo dovuto in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile, nell'eventualità di:

- sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- variazione o modifica dell'Impresa a seguito della quale PAP ritenesse non più sussistenti i requisiti di affidabilità esistenti al momento della sottoscrizione del contratto;
- stato di insolvenza, dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale dell'aggiudicatario.

Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia ex l. n. 136/2010 ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

A tal fine, per le movimentazioni attinenti al presente contratto, l'Appaltatore utilizzerà il conto corrente bancario presso

IBAN

Soggetto delegato a operare sul conto stesso

Articolo 18 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Fermo restante tutti gli ulteriori oneri che saranno definiti nei singoli contratti attuativi, si conviene sin da ora, che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo previsto dall'Accordo quadro, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione facente parte dell'Accordo quadro, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento degli interventi derivanti di cui al presente Accordo quadro.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi; si obbliga, comunque, a provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, a

garantire, in ossequio al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. la completa sicurezza durante lo svolgimento del servizio soprattutto per quanto concerne l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi ed al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza il PAP da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'operato dei propri addetti e provvede ad istruirli in modo che sia sempre garantita la sicurezza dei locali a loro affidati.

Sono, altresì, a completo carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- a) adozione, nella esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e di tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni oggetto dell'appalto e/o a terzi ed in particolare infortuni alle persone addette al servizio ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione della manodopera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell'appalto;
- c) ripristino, a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l'esecuzione del servizio, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio di PAP;
- d) dotazione al personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;
- e) impegno a garantire che gli addetti impiegati nell'esecuzione del servizio, al termine delle operazioni di pulizia, provvedano alla chiusura di porte, finestre, allo spegnimento delle luci (lampade, lampadari o simili) e si assicurino, inoltre, che gli impianti dell'acqua e dei servizi igienici funzionino regolarmente, segnalando immediatamente al Responsabile del servizio gli eventuali inconvenienti o guasti rilevati
- f) impegno a garantire che gli addetti impiegati nell'esecuzione del servizio, non riversino residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone, per l'ambiente e per il Sito nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici ed evitino l'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi lungo le vie di circolazione e di esodo, lungo i vani anti-scale ed in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;

- g) fornitura delle divise per il personale impiegato;
 - h) fornitura delle tessere di riconoscimento e dei distintivi;
 - i) fornitura dei sacchi per la raccolta di rifiuti urbani;
 - j) fornitura di prodotti per l'igiene di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate.
- Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi specificati nel precedente commasi intende incluso nel prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore deve, altresì, provvedere a sua cura e spese:

- a) alla fornitura, al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili dall'interno;
- b) alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo quadro, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

Articolo 19 - Prescrizioni a tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Committente provvederà alle verifiche di cui all'art. 105, comma 9 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Articolo 20 - Proprietà industriale e commerciale - Brevetti

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei singoli interventi affidati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente l'Appaltatore medesimo a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Articolo 21 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Articolo 22 - Spese

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo quadro, delle spese di registrazione e di bollo dell'Accordo quadro e di bollo dei contratti attuativi e degli allegati ad essi connessi e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n.221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare, se non corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 23– Risoluzione– Clausola risolutiva espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Responsabilità e coperture assicurative; Cauzione definitiva; Tempistica dell’Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi; Tracciabilità dei flussi finanziari; Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore; Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale; Prescrizioni in materia di sicurezza. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:

- a) la mancata esecuzione a regola d’arte, come richiesto nei documenti di gara, dei singoli servizi affidati;
- b) la violazione anche solo di una delle prescrizioni descritte e/o menzionate nel presente Accordo quadro e nei documenti facente parte dei singoli servizi affidati;
- c) la violazione da parte dell’Appaltatore della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il Personale impiegato nella esecuzione degli interventi affidati;

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative, così come le eventuali penali trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fideiussoria.

In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

Articolo 24 - Foro competente

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione dei singoli contratti attuativi e/o validità ed esistenza del presente Accordo quadro o, comunque, a questo connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Torre Annunziata (NA).

Articolo 25 - Informativa per il trattamento dei dati di contratto

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia

di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

ART. 26 Protocollo di legalità

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (così come da protocollo di legalità sottoscritto in data 1 agosto 2007 con l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli).

Articolo 27 - Clausola di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo quadro trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e delle normative applicabili in materia.

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE